



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13/CC

OGGETTO: Anno 2024. Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **20:05** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione in presenza nella Sala Consiliare o in seduta telematica con l'adozione della piattaforma Go To Meeting.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere	X	
BOASSO Lucilla	Consigliere	X	
GIORDANO Luigi	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Il consigliere GIORDANO Luigi prende parte all'adunanza mediante piattaforma telematica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Anno 2024. Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe. Provvedimenti.

Premesso che:

- l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- L'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

Atteso che con riferimento alla TARI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art.1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che:

"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di

previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha apportato modifiche nell'elaborazione del PEF;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull' efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- n.389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06.11.2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Dato atto che le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- Dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, salvo le deroghe di cui sopra, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze;
- di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

Ricordato che:

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità degli oneri di gestione;
- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Visto l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di

revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;

Visto che per tale ragione ARERA ha previsto un aggiornamento biennale (nel 2024) che rappresenta una sorta di revisione con il quale l'ETC dovrà rivedere i PEF adottati, modificando ed integrando i dati riferiti agli esercizi 2022 e 2023 che costituiranno la base di calcolo certa per le ultime annualità del periodo di riferimento;

Dato atto che l'Autorità di regolazione con la propria delibera n.389/2023/R/RIF ha dettato le nuove linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale 2024/2025;

Dato atto che ARERA sui è preoccupata di delineare le misure in grado di dare copertura ai maggiori oneri registrati nell'anno 2022 e soprattutto nel 2023 derivanti dall'inflazione e della crescita dei costi dell'energia. Al fine di determinare entrate tariffarie in misura idonea a garantire la copertura integrale dei costi;

Dato atto che:

- art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto, altresì, che dal 1° gennaio 2024, i Comuni dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n.386/2023.

Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

a) i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a **0,10 euro/utenza**;

b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a **1,5 euro/utenza**;

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza. (come per la TEFA);

Vista la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla disciplina della TARI in conformità alla deliberazione ARERA N.15/2022/R/RIF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 83% a carico delle utenze domestiche
- 17% a carico delle utenze non domestiche

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 70% a carico delle utenze domestiche
- 30% a carico delle utenze non domestiche

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale approvata in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024 ammonta ad € 237.262,00;

Richiamata la Deliberazione n. 26/GC del 17/04/2024, con la quale si è stabilito che, anche per l'anno 2024, il versamento del tributo avvenga in TRE rate aventi le seguenti scadenze:

1° RATA	16.07.2024
2° RATA	16.09.2024
3° RATA	16.12.2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.07.2024;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati di legge.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del PEF biennale e del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024, così come approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione in data odierna;
- 3) di dare atto che le tariffe sono approvate sulla base:
 - del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2024, validato da CO.A.B.SE.R. in qualità di Ente Territorialmente competente e della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche così determinata:

€ 237.262,00, suddivisi in **€ 150.802,00** di componenti di costo **VARIABILE** e **€ 86.460,00** di componenti di costo **FISSO** come da quadro sinottico di cui all'**Allegato B)** del presente atto
 - delle banche dati dei contribuenti.
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'**Allegato A)**;
- 5) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2024;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito nella misura del 5%;
- 7) di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1, a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti,
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2, a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

8) di dare atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

9) di confermare:

- la ripartizione percentuale del 83% alle utenze domestiche e del 17% alle utenze non domestiche dei costi fissi e la ripartizione percentuale del 70% alle utenze domestiche e del 30% alle utenze non domestiche dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2024;
- i valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale;
- le scadenze per il versamento come segue:

1° RATA	16.07.2024
2° RATA	16.09.2024
3° RATA	16.12.2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.07.2024

10) di trasmettere il presente atto all'Ente Gestore territorialmente competente;

11) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 02/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo